

MANUTA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1

Fax 0917073470

PROT/G/2012/ 21235

DEL F 7 FEB. 2012

Oggetto : Legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7 – Articolo 4 - Disposizioni

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO

Comando del Corpo Forestale
Della Regione Siciliana
Servizio 1
PALERMO

Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

p.c.

All'Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 20 gennaio 2012 è stata pubblicata la legge 12 gennaio 2012, n. 7 recante "Disposizioni in materia di contabilità e di patto di stabilità regionale. Modifiche di norme in materia di sistema pensionistico. Nuove norme in materia di condizioni di eleggibilità alla carica di sindaco".

L'art. 4 di detta legge prevede, ai commi 1 e 2, l'abrogazione dalla data di sua pubblicazione, delle disposizioni contenute nell'art. 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 in materia di collocamento in pensione per i dipendenti regionali cui sia stata riconosciuta la situazione di portatore di handicap grave ovvero per i dipendenti genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi.

La disposizione prevede, altresì, che sono fatte salve le istanze di quiescenza dei dipendenti *in possesso dei requisiti alla data di approvazione della presente legge*, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale n. 10 del 2000 nel testo previgente, *purché presentate prima della data di approvazione della presente legge*.

Per quanto sopra i Servizi cui la presente è indirizzata sono invitati a valutare eventuali istanze presentate per il collocamento a riposo ai sensi del richiamato art. 39, comma 1, alla luce delle disposizioni introdotte dalla l.r. n. 7/2012, tenendo presente che la legge in riferimento è stata approvata in data 28 dicembre 2011 e procedendo al relativo rigetto ove non ricorrano i presupposti ivi indicati.

A tal fine, con riguardo a quanto prescritto in particolare dal predetto comma 3, si forniscono le seguenti indicazioni.

La data di presentazione della istanza è quella risultante dal protocollo d'ingresso al competente ufficio dell'amministrazione regionale.

I requisiti che legittimano l'accoglimento (certificazione con definitiva validazione dell'Inps attestante lo stato di handicap grave, anzianità contributiva minima richiesta per l'anticipato collocamento a riposo) devono sussistere alla data di approvazione della legge (28 dicembre 2011).

L'ultimo periodo del comma 3 in argomento dispone che "il termine di decorrenza della cessazione non può comunque essere superiore al termine previsto per il preavviso".


Tale termine deve intendersi quale termine "ultimo" oltre il quale non sono ammesse cessazioni con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del previgente art. 39, 1° comma.

Al riguardo si rammenta che per il comparto non dirigenziale, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il termine di preavviso è pari a mesi due e, dunque, le cessazioni non possono avere decorrenza successiva al 1° marzo 2012. Per il comparto ~~non~~ dirigenziale il termine di preavviso è, invece, di tre mesi che scadono il 1° aprile 2012.

Nel caso di istanze presentate in data antecedente quella di approvazione della l.r. n. 7/2012, conformi, quanto al possesso dei requisiti, al disposto della stessa norma, ma con decorrenza successiva al termine come sopra indicato, i Servizi del Personale in indirizzo inviteranno il dipendente a confermare la volontà di accedere al collocamento di pensione anticipato non oltre il termine di preavviso.

Il Dirigente del Servizio

(Vaccaro)



Il Dirigente Generale

(Bologna)

